

Delibera del Consiglio Federale

n. 119

del 18/07/2023

Voce all'ordine del giorno	Oggetto:	Recepimento accordo sindacale 05.07.2023 – utilizzo fondo risorse decentrate, anno 2022
N° 18		

Consiglio Federale

Giuseppe Leoni

P

Stefano Bianchetti

A

Eva Montori

P

Giorgio Porta

A

Guido Guidi

P

Collegio dei Revisori dei Conti

Antonietta Giudice

P

Pierluigi Arnera

P

Paolo Cervi

P

Trasmissione ai Ministeri vigilanti

data invio

☐ Trasporti

☐ Difesa

☐ Pres. Consiglio Ministri

☐ Interno

☐ Economia e Finanze

Per competenza ed esecuzione

☒ AA.GG.PP.

☐ Gest. Amm.va/Con.le

☐ Aerod./Tecnico

☐ Sport Aeronautici

Sono pure presenti su invito del Presidente:

Presiede:
il Presidente Arch. Giuseppe LEONI

Esplica funzioni di Segretario:
il Direttore Generale Gen. Gianpaolo MINISCALCO

VISTA la legge 29 maggio 1954 n. 340: Riordinamento dell'Ae.C.I.;

VISTA la legge 20 marzo 1975 n. 70: Riordinamento degli Enti Pubblici;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977 n. 670: Conferma Ae.C.I. quale Ente Pubblico;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97: Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.R. 18 marzo 2013 n. 53: Approvazione nuovo Statuto Ae.C.I.;

VISTO il D.P.C.M. 16 maggio 2022: Nomina del Presidente Ae.C.I.;

VISTO il D.M. del 16 giugno 2022 n. 189: Nomina Consiglieri Federali Ae.C.I.;

VISTO il D.M. del 16 giugno 2022 n. 188: Nomina Presidente Commissione Centrale Sportiva Aeronautica Ae.C.I.;

VISTA la delibera consiliare AeCI n. 119 del 4 novembre 2022 con la quale, ai fini dell'avvio della contrattazione integrativa di Ente, è stato costituito in € 339.330,63, al netto sia dell'importo non disponibile per la contrattazione di € 68.602,82, riferito ai differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL Comparto "Funzioni Centrali" – Triennio 2019/2021 – sottoscritto in data 9 maggio 2022, già a carico del bilancio dell'amministrazione, sia dell'importo di € 558,41, destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del succitato CCNL 2019/2021, ex art. 89, comma 2, lett. g, del CCNL 2016/2018;

PRESO ATTO della certificazione della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 resa in data 7 dicembre 2022 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO l'allegato verbale della ipotesi di accordo sindacale conclusasi in data 5 luglio 2023 tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, nel quale, tra l'altro, sono stati concordati la destinazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate - anno 2022 -, i relativi criteri di corresponsione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ad esso correlati;

PRESO ATTO della certificazione rilasciata in data 18 luglio 2023 dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale, ai fini della prevista certificazione degli atti della contrattazione integrativa, è stata trasmessa, con nota e-mail AeCI, dell' 11 luglio 2023, la relativa documentazione, inclusiva anche delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto collettivo decentrato integrativo ex art. 40 del D.lgs. 165/2001;

ATTESA la necessità di adottare il provvedimento finale di recepimento del contenuto della ipotesi di accordo sindacale, intervenuta in data 5 luglio 2023 tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, da trasmettere poi all'ARAN ed al CNEL entro i termini previsti dall'art. 40 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, al fine del formale e definitivo completamento dell'iter della contrattazione decentrata integrativa;

ACCERTATE già nell'esercizio finanziario 2022 le disponibilità di bilancio sul capitolo 5 - stipendi e assegni fissi al personale-attribuzione buoni pasto al personale - e sul capitolo 7 - trattamento accessorio al personale - accesi al centro di responsabilità del Settore Amministrativo -, sui quali capitoli risultano essere già state impegnate le relative risorse;

Tutto ciò visto, atteso, preso atto ed accertato, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia

DELIBERA

- di recepire il contenuto della ipotesi di accordo sindacale intervenuta tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, di cui al verbale del 5 luglio 2023 citato in premessa, che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine alla destinazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate - anno 2022 -, per complessivi **€ 339.330,63**, al netto sia dell'importo non disponibile per la contrattazione di € 68.602,82, riferito ai differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL Comparto "Funzioni

Centrali” – Triennio 2019/2021 – sottoscritto in data 9 maggio 2022, già a carico del bilancio dell’amministrazione, sia dell’importo di € 558,41, destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del succitato CCNL 2019/2021, ex art. 89, comma 2, lett. g, del CCNL 2016/2018;

- di fissare, della sopracitata somma pari a **339.330,63**:
 - ✓ l'importo di € 16.000,00, destinato alle indennità dei funzionari direttivi, a carico del **cap. 5** - stipendi e altri assegni fissi al personale - attribuzione buoni pasto al personale -;
 - ✓ l'importo di € 15.553,87, destinato al finanziamento dell'indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità per il periodo 1° gennaio – 20 luglio 2022, a carico del **cap. 5** - stipendi e altri assegni fissi al personale -attribuzione buoni pasto al personale -;
 - ✓ l'importo di € 303.887,89, destinato al trattamento accessorio del personale, a carico del **cap. 7** - trattamento accessorio al personale -.
 - ✓ l'importo di € 3.888,87, destinato al finanziamento dell'indennità di risultato della n. 1 unità di elevata professionalità per il periodo 1° gennaio – 20 luglio 2022, a carico del **cap. 7**- trattamento accessorio del personale -;
- di trasmettere copia della presente delibera all’ARAN ed al CNEL, entro i termini previsti dall’art. 40 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, al fine del formale e definitivo completamento dell’iter della contrattazione decentrata integrativa.

Gli importi di cui sopra risultano già impegnati con atti dispositivi del Direttore Generale, nei limiti di spesa sopra fissati, sul capitolo 5 - stipendi e altri assegni fissi al personale e sul capitolo 7 - trattamento accessorio al personale - esercizio finanziario 2022 -.

Il SEGRETARIO
F.to Gianpaolo Miniscalco

Il PRESIDENTE
F.to Giuseppe Leoni

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Aero Club d'Italia, nelle persone di

Dott.ssa Antonietta Giudice in rappresentanza del MEF

Dott. Pierluigi Arnera Componente effettivo

Dott. Paolo Cervi Componente effettivo

in data 18 luglio 2023, riunitosi presso la sede dell'ente, ha esaminato l'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La suddetta ipotesi, corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 40, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001, è stata trasmessa dal Direttore Generale dell'Ente con mail del giorno 11 luglio 2023.

Ai fini della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, il Collegio, verificato che:

- ✓ il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 è stato costituito, con delibera consiliare n. 119 del 4 novembre 2022, in conformità alla normativa vigente e già definitivamente certificato da questo Collegio in data 6 dicembre 2022

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 329.713,52
Risorse variabili	€ 10.175,52
Totale	€ 339.889,04

Risorse per differenziali stipendiali non disponibili per la contrattazione	€ 68.602,82
---	-------------

- ✓ l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità finanziarie sopra individuate. La definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione sottoposto a certificazione può essere sintetizzata come di seguito

✓ Descrizione	Importo
Destinazioni contrattate non specificamente dal Contratto integrativo	€ 60.937,43
Destinazioni contrattate specificamente dal Contratto integrativo	€ 278.951,61
Totale	€ 339.889,04

Risorse per differenziali stipendiali non disponibili per la contrattazione	€ 68.602,82
---	-------------

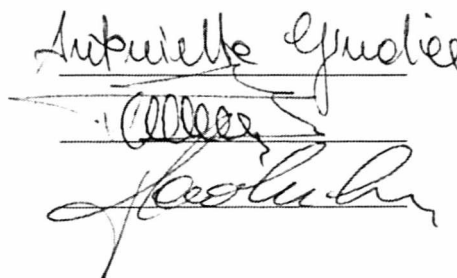
- ✓ la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state predisposte ai sensi della Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

esprime parere favorevole, in ordine alla compatibilità finanziaria e normativa con i vincoli derivanti dalle norme di legge e di contratto, della suddetta ipotesi per l'anno 2022 il cui perfezionamento avverrà con l'adozione di apposita delibera di recepimento da parte del Consiglio Federale.

Dott.ssa Antonietta Giudice

Dott. Pierluigi Arnera

Dott. Paolo Cervi

Three handwritten signatures are stacked vertically. The top signature is 'Antonietta Giudice', the middle one is 'Pierluigi Arnera', and the bottom one is 'Paolo Cervi'. Each signature is written in black ink and appears to be over a horizontal line.

IPOTESI DI ACCORDO DI CUI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

AVVIATA IL 7 DICEMBRE 2022 e CONCLUSA IL 5 LUGLIO 2023

TRA L'AMMINISTRAZIONE DELL'AERO CLUB D'ITALIA

E LE OO. SS. NAZIONALI DI CATEGORIA

Il giorno 5 luglio 2023 alle ore 16:00 presso la sede dell'Aero Club d'Italia in Via Cesare Beccaria, 35/A, si sono riuniti i rappresentanti dell'Amministrazione dell'Ente e quelli delle OO.SS. di categoria, all'uopo convocati, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Fondo Risorse Decentrate – anno 2022 – Utilizzo -.

Sono presenti:

Per l'Amministrazione dell'Ente:

Il Direttore Generale AeCI, Gianpaolo Miniscalco, con funzioni di Presidente della rappresentanza di Parte Pubblica;

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Personale, Ruggero Fidanza, anche con funzioni di Segretario.

Per le OO.SS. di categoria:

U.I.L./P.A.:	Paolo Liberati
CISL/FP:	Andrea Ladogana
CONFSAL-UNSA:	Paolo Cali
R.S.U.:	Vincenzo Di Carlo
R.S.U.:	Barbara Carotti
R.S.U.:	Mario Biagini

Il Direttore Generale, dopo avere salutato i presenti, ha aperto i lavori della riunione.

Le parti dopo ampia discussione sottoscrivono il contratto integrativo anno 2022.

Le parti si riservano di verificare l'avanzo destinato agli straordinari degli ultimi 3 anni al fine di determinare l'importo da destinare alla voce b) compensi straordinari e liberare risorse da destinare alle progressioni destinando la differenza alla attribuzione di differenziali stipendiali ex art. 14CCNL 2019- 2021

Direttore Generale AeCI:

Gianpaolo Miniscalco

Responsabile Settore Amm.vo AeCI:

Anna Maria Cancemi

Responsabile Servizio AGP AeCI:

Ruggero Fidanza

U.I.L./P.A.:

Paolo Liberati

CISL/FP:

Andrea Ladogana

C.G.I.L./F.P.:

Potolicchio

CONFSAL-UNSA:

~~Paolo Cali~~
~~Andrea Ladogana~~

R.S.U.:

Vincenzo Di Carlo

R.S.U.:

Barbara Carotti

R.S.U.:

Mario Biagini



Allegato tecnico all'ipotesi di accordo di cui alla contrattazione integrativa avviata il 7 dicembre 2022 e conclusasi il 5 luglio 2023 tra l'Amministrazione dell'Aero Club d'Italia e le OO.SS. nazionali di categoria in merito alle modalità di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate - Anno 2022 -

Con delibera consiliare n. 119 del 4 novembre 2022, l'Ente ha provveduto a costituire l'ammontare del Fondo Risorse Decentrate (in breve FRD) - anno 2022 - in complessivi € 339.330,63 al netto sia dell'importo non disponibile per la contrattazione di € 68.602,82, riferito ai differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL Comparto "Funzioni Centrali" - Triennio 2019/2021 - sottoscritto in data 9 maggio 2022, già a carico del bilancio dell'amministrazione, sia dell'importo di € 558,41, destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del succitato CCNL 2019/2021, ex art. 89, comma 2, lett. g. del CCNL 2016/2018.

Sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate - anno 2022 - è intervenuta la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 7 dicembre 2022, prima dell'ora fissata per la riunione sindacale.

Per la parte soggetta ai vincoli finanziari, le risorse del Fondo sono state quantificate nei limiti previsti dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone al comma 2 dell'art. 23 che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Per la parte non soggetta ai suddetti vincoli, il Fondo, già dall'anno 2018, è stato incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 76, comma 3, lett. a) e dell'art. 89, comma 5 del CCNL - Comparto Funzioni Centrali - EPNE - Triennio 2016-2018.

Inoltre, ai sensi dell'art. 49 del CCNL - Comparto Funzioni Centrali - EPNE - Triennio 2019-2021, la parte stabile del Fondo è stata ulteriormente incrementata, a decorrere dall'1/1/2021, di un importo annuo lordo, pari allo 0,81% del monte salari dell'anno 2018; poiché tale incremento decorre retroattivamente, nel solo anno di sottoscrizione del CCNL, e, pertanto, solo tra le risorse del Fondo Risorse Decentrate 2022, è confluito anche, quale risorsa *una tantum*, il predetto incremento annuale di competenza dell'anno 2021.

Le predette risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (*ex dichiarazione congiunta n. 4, annessa al CCNL Comparto Funzioni Centrali - EPNE - Triennio 2016-2018*).

Poi, ai sensi del comma 8 del suddetto art. 49, la parte variabile del Fondo è stata ulteriormente incrementata, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo pari allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018.

Inoltre, la parte disponibile del Fondo contempla anche la risorsa per PEO liberate negli anni da personale cessato.

Infine, come già recepito negli accordi integrativi già sottoscritti tra le parti, a far data dall'anno 2012, le strutture della presente ipotesi di accordo e della relativa documentazione risultano adeguate ai principi di trasparenza e di uniformazione degli atti richiamati dalla circolare MEF/RGS n. 25 del 19 luglio 2012 la quale, con riferimento agli obblighi introdotti a carico dell'Amministrazione, prevede la predisposizione, a corredo degli atti della contrattazione e ai fini della certificazione dell'accordo da parte dell'Organo di controllo interno, di una Relazione illustrativa e di una Relazione tecnico-finanziaria entrambe basate sulle linee guida ivi indicate.

1) Modalità di utilizzo Fondo Risorse Decentrate - anno 2022 -

Destinazione delle risorse del Fondo e relativi criteri di corresponsione di cui al prospetto riepilogativo allegato:

a) Premessa:

Si premette che ai fini dell'individuazione dei criteri oggetto del presente articolo occorre tenere conto delle modifiche apportate all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 17, comma 23 della legge 3 agosto 2009, n. 102.

In particolare, fatte salve le disposizioni compatibili con le suddette disposizioni normative, si rappresenta quanto segue:

- per i soli periodi di assenza per malattia di qualunque durata, per i primi 10 giorni di assenza, verrà corrisposto unicamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
- per quanto riguarda i familiari di dipendenti portatori di handicap grave, utilizzatori di permessi ex art. 33 comma 6 della legge 104/1992, la decurtazione non viene più operata già a partire dal 1° luglio 2009.

Per quanto concerne i criteri per l'utilizzo delle risorse, fatto salvo quanto sopra indicato, si stabilisce quanto segue:

b) Compensi per lavoro straordinario e turni:

Le risorse sono definite nella misura complessiva di € 28.096,78, come derivante dal combinato disposto dell'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995 e dell'art. 30 CCNL del 16 febbraio 1999.

Le risorse vengono erogate nel limite complessivo sopra previsto, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale dell'Ente.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

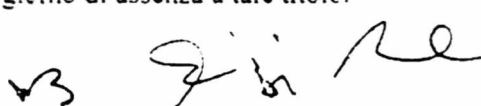
c) Indennità funzionari direttivi – ex art. 17 CCNL 1998-2001 e assegno di garanzia - Art. 50, comma 2, lett. g) del CCNL 9 maggio 2022 -:

E' attribuita, ai funzionari direttivi che occupano posizioni funzionali di particolare rilievo per l'immagine e la funzionalità dell'Ente, quali responsabili di servizio con poteri di firma, nonché esercitanti funzioni vicarie, l'indennità nella misura di € 2.600,00, art. 15 CCNL 2019-2021 oltre € 498,76 quale assegno di garanzia.

L'importo individuale, da sempre erogato su dodici mensilità, viene quindi definito in complessivi € 3.098,76 annui.

Le risorse disponibili per il finanziamento delle indennità dei funzionari direttivi sono determinate, per l'anno 2022, nella misura complessiva di € 16.000,00.

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta per ogni giorno di assenza a tale titolo.



Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

L'eventuale importo di minore spesa, rispetto allo stanziamento di € 16.000,00, sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

d) Compenso per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi - Art. 50 comma 2, lett. d) ed e) CCNL 2019-2021:

Ai fini dell'attribuzione di detti compensi, si indicano, di seguito, le motivazioni per le quali gli stessi vengono riconosciuti:

- onerosità determinata dall'attribuzione di incarichi di particolare responsabilità di strutture complesse;
- onerosità determinata dalla disponibilità e/o reperibilità connesse alla attività degli organi sociali e dei vertici dirigenziali, nonché dal servizio al pubblico;
- responsabilità connessa alla gestione degli archivi informatici e non;
- complessità determinata dall'espletamento di funzioni di coordinamento di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori;
- onerosità determinata da compiti di studio e da applicazione di normativa complessa, in assenza di apposito ufficio legale;
- onerosità determinata dalla molteplicità e differenziazione delle attività di Istituto, comportanti complessità di compiti e quindi necessità di particolare elevata esperienza;
- variabilità dei compiti espletandi, stante la cronica carenza di personale.

La misura mensile dei compensi anzidetti, da corrispondere per 12 mensilità, è stabilita, per la nuova Area dei Funzionari in Euro 357,89 e per la nuova Area degli Assistenti in Euro 308,51.

Al solo personale in servizio presso l'Aero Club d'Italia alla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 18 (*Norma di prima applicazione*) del CCNL – Comparto Funzioni Centrali - Triennio 2019-2021, e, pertanto, al 1° novembre 2022, è mantenuta la misura mensile dei compensi anzidetti, riferita a ciascuna previgente posizione economica, da corrispondere per 12 mensilità, come di seguito indicato:

Euro 458,05	Ex C5 e posizione economica di ex Area C Responsabile di centro di costo complesso
Euro 430,03	Ex C4
Euro 391,74	Ex C3
Euro 370,66	Ex C2
Euro 357,89	Ex C1
Euro 347,35	Ex B3
Euro 328,21	Ex B2
Euro 308,51	Ex B1

Tali misure erano state determinate, in sede di prima applicazione, in occasione del contratto integrativo 2010, con riferimento a tutte le risorse destinate al sistema indennitario a meno di un importo residuale da utilizzare per fronteggiare possibili maggiori oneri correlati.

La risorsa destinata a tale finalità risulta determinata, per l'anno 2022, nella misura € 124.238,68

Ai fini del riconoscimento di detti compensi, la sussistenza dei presupposti che danno luogo alla assegnazione deve rivestire carattere di esclusività ovvero di prevalenza. La dirigenza riscontrerà nei singoli dipendenti la esistenza dei presupposti che danno luogo alla attribuzione dei compensi di cui trattasi individuando gli aventi diritto agli stessi.

Essi spettano mensilmente nelle misure intere sopra indicate, anche per le giornate di interruzione per ferie, ad eccezione delle assenze giornaliere effettuate per *Permessi retribuiti, Permessi retribuiti giornalieri per particolari motivi personali o familiari, Assenze giornaliere per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, Diritto allo studio* ed effettuate ai sensi degli istituti contrattuali in cui non sia prevista la corresponsione della retribuzione.

Per le suddette assenze giornaliere non utili sarà operata la corrispondente riduzione.

In caso di assenza per malattia, di qualunque durata, la predetta indennità sarà corrisposta solo a decorrere dall'11° giorno e, pertanto, per i primi 10 giorni sarà operata la corrispondente riduzione.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

In caso di inizio attività in corso del mese, ad eccezione del caso di nuova assunzione di seguito disciplinato, o di cessazione, il compenso del mese viene calcolato a decorrere dalla data di inizio attività ovvero fino alla data di cessazione.

Nel caso vengano a cessare i presupposti soggettivi ed oggettivi che motivano la corresponsione del compenso, l'Amministrazione, previa informazione ai rappresentanti delle OO.SS., ne disporrà la revoca.

Al personale di nuova assunzione detto trattamento accessorio viene corrisposto con decorrenza dal superamento del periodo di prova.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

- e) **Somme destinate alla contrattazione integrativa per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle Aree (Art. 14 - Art. 50, comma 2, lett. f) CCNL 9 maggio 2022:**

Per l'anno 2022, non viene destinata alcuna risorsa.

- f) **Destinazione del Fondo al finanziamento della Indennità di Ente da FRD ed al sistema premiante:**

Le risorse, destinate al pagamento del Sistema Premiante ed al finanziamento della quota di Indennità di Ente ex comma 5, dell'art. 26 del CCNL 9 ottobre 2003, risultano, per l'anno 2022, rispettivamente quantificate in circa € 58.428,99 ed in € 41.000,00 per complessivi € 99.428,99.

L'erogazione dei compensi relativi al sistema premiante avverrà con provvedimento della direzione generale, sulla base di schede di valutazione all'uopo previste dal sistema di

misurazione e valutazione adottato, a partire dall'anno 2014, dall'Aero Club d'Italia con delibera consiliare n. 244 del 27 settembre 2014, come parzialmente modificato con delibere consiliari n. 78 del 25 marzo 2015, n. 331 del 27 novembre 2015 e successiva ordinanza presidenziale n. 30 del 17 marzo 2016, a seguito della verifica finale effettuata, per ciascun addetto, dal Direttore Generale, su proposta, per i dipendenti non titolari di centri di costo complessi o semplici, in prima istanza, dei propri Responsabili di Servizio Ufficio, secondo i seguenti criteri:

- in proporzione al parametro retributivo calcolato sulla base dello stipendio (*art. 44 comma 1, lett. a): stipendio tabellare più differenziale stipendiale*) di ciascuna unità di personale;
- in base alle ore effettivamente lavorate comprese quelle di interruzione per ferie. In caso di assenza per malattia, di qualunque durata, il predetto compenso sarà corrisposto solo a decorrere dall'11° giorno.
Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- in ordine al punteggio attribuito dal Direttore Generale dell'Ente, secondo le procedure previste dal suddetto sistema di misurazione e valutazione, al dipendente nella apposita scheda di valutazione individuale.

Le somme, così come definite, saranno erogate, a verifica conclusiva, l'anno successivo a quello di riferimento, di norma entro il mese di aprile.

Le eventuali risorse che residuassero sull'indennità di Ente, di cui al comma 5 dell'art. 26 del CCNL 9 ottobre 2003, sono distribuite secondo i criteri fissati per l'erogazione dei compensi correlati al sistema premiante.

g) 0,80% Monte salari annuo (ex art. 31 comma 1 lett. J) CCNL 16 febbraio 1999):

La somma complessiva pari a € 6.823,36, corrispondente allo 0,80% del Monte Salari annuo 1998, è corrisposta, come già concordato nel verbale del 7 dicembre 1999, per tredici mensilità, a tutto il Personale dell'Ente, differenziando gli importi in ragione della consistenza dell'organico e del parametro retributivo calcolato come già sopra indicato.

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta per ogni giorno di assenza a tale titolo.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

h) 7,5% Salario Accessorio (ex art. 31 comma 1 lett. L) CCNL 16 febbraio 1999):

La somma complessiva pari a € 12.555,66, è corrisposta, come già concordato nel verbale del 7 dicembre 1999, con le stesse modalità e i criteri previsti per lo 0,80% del Monte Salari annuo, così come stabilito dallo stesso art. 31 del CCNL a riferimento.

- i) Accantonamento importo 6,91% indennità di Ente corrisposte a personale destinatario disciplina trattamento fine rapporto ex art. 6 CCNL parte economica 2006-2009 del 18 febbraio 2009 - CCNL 2016-2018 art. 89, comma 2, lett. g) - CCNL 2019-2021 art. 58, comma 2:

Ai sensi della normativa sopracitata viene posto a carico del fondo l'accantonamento in oggetto, per l'anno 2022 pari ad € 558,41, riferito a personale di area B e C destinatario della disciplina del TFR.

- j) Destinazione risorse a concorso ex indennità di posizione ed ex indennità di risultato conseguente a provvedimenti di sospensione incarico di "elevata professionalità":

A seguito della CCIE del 16 dicembre 2015 recante, tra l'altro, "Revisione assetto strutturale Aero Club d'Italia - innovazione sperimentale del modello organizzativo -", l'importo di € 21.000,00 era stato destinato, a favore della n. 1 unità di elevata professionalità, a concorso del finanziamento della indennità di posizione ed al finanziamento della indennità di risultato da erogare all'esito della valutazione positiva dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi prefissati, secondo le modalità disciplinate nel regolamento all'uopo predisposto.

L'importo complessivo di € 35.000,00, di cui € 28.000,00 destinati all'indennità di posizione ed € 7.000,00 destinati alla indennità di risultato, assorbiva tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari.

L'incarico conferito a seguito della predetta CCIE del 16 dicembre 2015, con decorrenza 31 dicembre 2015, era stato poi rinnovato con atto dispositivo n. 326 del 20 dicembre 2017 dal Direttore Generale pro-tempore.

Tuttavia, era successivamente intervenuto il decreto commissariale n. 37 dell'11 aprile 2018 con il quale il predetto incarico era stato cautelativamente sospeso con conseguente interruzione dell'erogazione di ogni emolumento, corrispettivo o somma correlata, collegata e connessa al suddetto incarico.

Con ulteriore decreto commissariale n. 43 del 23 aprile 2018 ed atto dispositivo del Direttore Generale n. 68 del 23 aprile 2018, si era proceduto a ripristinare, dall'11 aprile 2018, tutte le previste competenze accessorie, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e per la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari, precedentemente assorbiti dalle retribuzioni di posizione e di risultato oggetto di sospensione dall'11 aprile 2018, e, pertanto, da corrispondere solo fino al 10 aprile.

Tuttavia, il Consiglio Federale dell'Ente, con propria delibera n. 43 del 22 ottobre 2020, nel prendere atto della sentenza della Procura Regionale della Corte dei Conti n. 355/2019, divenuta definitiva, che ha legittimato la scelta adottata al riguardo dall'Ente in conformità alle disposizioni contrattuali, ha ritenuto superata la disposizione di sospensione emanata con i predetti decreti commissariali dell'incarico di elevata professionalità.

Conseguentemente, ha ritenuto sussistenti e permanenti i presupposti per procedere al ripristino, a livello sperimentale e con le modalità già in atto prima della sospensione, dell'incarico di elevata professionalità in capo alla dipendente già destinataria della funzione fino al completamento del periodo inizialmente previsto al netto dell'effettivo esercizio delle funzioni espletate medio tempore e, pertanto per un periodo di un anno, otto mesi e 20 giorni.

Il Consiglio Federale ha, altresì, demandato, al Direttore Generale l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini del ripristino della titolarità dell'incarico di elevata professionalità

Pag. 6

alla dipendente già destinataria della funzione per il periodo sopra indicato anche in relazione all'eventuale aggiornamento degli obiettivi strategici da assegnare alla medesima.
Al riguardo, sono state informate le OO.SS. nazionali di categoria.

Con atto dispositivo n. 489 del 28 ottobre 2020, il Direttore Generale ha, quindi, provveduto a conferire, con decorrenza 1° novembre 2020 e con l'indicazione dei compiti e degli obiettivi strategici attribuiti, la titolarità dell'incarico di elevata professionalità, a livello sperimentale, alla dipendente fino al 20 luglio 2022.

Pertanto, per l'anno 2022, la summenzionata risorsa di € 21.000,00 concorre, per il periodo 1° gennaio – 20 luglio 2022, per € 15.553,87 al finanziamento della indennità di posizione e per € 3.888,87 al finanziamento della indennità di risultato.

Analogamente a quanto già stabilito nelle precedenti contrattazioni al ricorrere di simile casistica, la somma residuale di € 1.557,26 viene nuovamente destinata al finanziamento del sistema premiante.

Incremento 0,49% del monte salari – anno 2015 - CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 3, lett. a) ed art. 89, comma 5:

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo è stato incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015, pari ad € 5.276,22.

Per effetto della dichiarazione congiunta n. 4, annessa al CCNL 2016 2018, la risorsa finanziaria definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

La succitata risorsa di € 5.276,22, già destinata dal 2018 al finanziamento del sistema premiante, viene impiegata per la medesima finalità anche nell'anno 2022.

k) Disponibilità da risorse PEO liberate da personale cessato:

La parte disponibile del Fondo contempla anche la risorsa per PEO liberate negli anni da personale cessato.

La risorsa di € 1.875,12, già destinata dal 2018 al finanziamento del sistema premiante, veniva incrementata di € 2.657,85 per effetto della cessazione, nell'anno 2019, di unità di personale che avevano usufruito nel 2015 delle risorse del FUA per le progressioni economiche orizzontali poi temporaneamente allocate all'esterno del Fondo secondo le indicazioni fornite dalla suddetta circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017.

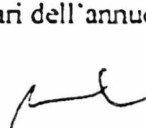
Per le analoghe motivazioni, la risorsa risultante di € 4.532,97 veniva ulteriormente incrementata, per l'anno 2021, di € 1.875,12 per effetto della cessazione di n. 1 unità di personale nel 2020.

Per le analoghe motivazioni, la risorsa risultante di € 6.408,09 viene ulteriormente incrementata, per l'anno 2022, di € 1.325,22 per effetto della cessazione di n. 1 unità di personale nel 2021.

La risorsa complessiva di € 7.733,31 viene destinata, per l'anno 2022, al finanziamento del sistema premiante.

l) Risorsa "Una Tantum" - CCNL 2019/2021 - art. 49, commi 3 e 6 - 0,81% MSA 2018 - TABELLA D - risorsa "una tantum" di competenza anno 2021 –

A decorrere dall'1/1/2021, la parte stabile del Fondo è incrementata di un importo annuo lordo, pari, per gli EPNE, allo 0,81% del monte salari dell'annuo 2018.



Poiché l'incremento decorre retroattivamente, nel solo anno di sottoscrizione del CCNL 2019/2021, tra le risorse del Fondo confluiscie anche, quale risorsa *una tantum*, l'incremento annuale di competenza dell'anno 2021.

La risorsa finanziaria, definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (ex CCNL 2016/2018, dichiarazione congiunta n. 4).

Pertanto, la predetta risorsa, determinata in € 8.002,11, viene destinata al sistema premiante, considerata anche la sua natura di risorsa, in quanto *una tantum*, priva dei caratteri di certezza, stabilità e continuità.

m) Risorsa CCNL 2019/2021 - art. 49, comma 3 - 0,81% MSA 2018 - TABELLA D - di competenza anno 2022 -

A decorrere dall'1/1/2021, la parte stabile del Fondo è incrementata di un importo annuo lordo, pari, per gli EPNE, allo 0,81% del monte salari dell'annuo 2018.

La risorsa finanziaria, definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (ex CCNL 2016/2018, dichiarazione congiunta n. 4).

Pertanto, la predetta risorsa, determinata in € 8.002,11, viene destinata al sistema premiante.

n) Risorsa CCNL 2019/2021 - art. 49, comma 8 - 0,22% MSA 2018 -

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, Legge di bilancio 2022, con la decorrenza ivi indicata, e, pertanto, dall'anno 2022, ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del Fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL in argomento.

La risorsa, determinata in € 2.173,41, considerata la sua natura variabile, priva pertanto dei caratteri di certezza, stabilità e continuità, nonché l'esiguità dell'importo, viene destinata al sistema premiante, strumento del quale l'Ente si avvale, nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e gestionali, per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito.

Infine, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del CCNL - Comparto Funzioni Centrali - Triennio 2019/2021-, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nella parte stabile del Fondo è computata anche, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione, la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del Fondo l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4, limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate.

La risorsa, ad oggi non disponibile per la contrattazione integrativa, è stata determinata in complessivi € 68.602,82.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ALLEGATO TECNICO
- IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2022 -

Descrizione	Importo della Risorsa	Annotazioni
Risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario	€ 28.096,78	Importo derivante dal combinato disposto dall'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995 e dell'art. 30 CCNL del 16 febbraio 1999
Indennità funzionari direttivi e assegno di garanzia	€ 16.000,00	Somma diretta al finanziamento della indennità ex art. 17 del CCNL 16/12/1999 e dell'assegno di garanzia - punto e) dell'accordo del 22/11/01 - Art. 50, comma 2, lett. g) del CCNL 9 maggio 2022
Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi	€ 124.238,68	Art. 50, comma 2, lett. d) e lett. e) CCNL del 9 maggio 2022
Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi	€ 58.428,99	Risorsa approssimativa diretta al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE
Fondo per il finanziamento della quota di Indennità di Ente di cui al comma 5 dell'art. 26 del CCNL 9/10/2003	€ 41.000,00	Risorsa approssimativa diretta al finanziamento della indennità di Ente da Fondo Risorse Decentrate
0,80% del Monte Salari Annuo '98	€ 6.623,36	Somma diretta al finanziamento risorsa ex art. 31 comma 1 lett. J) CCNL 10 febbraio 1999
7,5% del salario accessorio '98	€ 12.555,66	Somma diretta al finanziamento risorsa ex art. 31 comma 1 lett. L) CCNL 16 febbraio 1999
Finanziamento della quota annuale TFR finanziata dal Fondo	€ 558,41	Somma diretta al finanziamento della quota annuale TFR finanziata dal Fondo - art. 6, comma 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009 - Personale destinatario disciplina TFR - 6,91% del valore dell'indennità di Ente - CCNL 2019/2021 - art. 58, comma 2 ex CCNL 2016/2018 - art. 89, comma 2, lett. g -
Totale Partenze	€ 287.701,88	
CCNL 2000/2001 - art. 4, comma 10 - Importo complessivo di € 21.000,00 ha integrato, dall'anno 2015, le risorse del FUA a concorso della sposa dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dell'assetto strutturale dell'Ente di cui alla CCIE del 16/12/2015 recepita con O.P. n. 133/2015 ratificata con C.F. n. 16/2016. A decorrere dall'anno 2018, la risorsa, avente carattere di stabilità e certezza, si è consolidata nel FRD ai sensi del CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018 - art. 76, c. 2. Nell'anno 2018, per effetto dei decreti commissariati n. 37 dell'11 aprile 2018 e n. 48 del 23 aprile 2018 correlati alla sospensione dell'incarico E.P. dall'11 aprile e per effetto dell'atto dispositivo DG n. 68 del 23 aprile 2018, solo gli importi di € 7.766,96 (indennità di posizione) e di € 1.944,44 (indennità di risultato) sono stati destinati alla Elevata Professionalità per l'esercizio dell'incarico fino al 10 aprile 2018, mentre gli importi differenziali sono stati destinati al finanziamento del sistema premiante. Nel FRD 2019 i suddetti importi complessivi sono stati interamente destinati al finanziamento del sistema premiante. Nel FRD 2020 con atto dispositivo del Direttore Generale n. 489 del 28 ottobre 2020 in esecuzione della delibera consiliare n. 43 del 22 ottobre 2020, è stato nuovamente conferito a livello sperimentale, con decorrenza dal 1° novembre 2020 al 30 luglio 2022, alla Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa e Contabile, l'incarico di elevata professionalità da espletare con le modalità stabilite nel citato atto dispositivo e con l'attribuzione di una indennità di posizione annua lorda di € 28.000,00 per tre mesi mensilità e di una indennità di risultato annua lorda di € 7.000,00, da corrispondere secondo le previste modalità, all'esito della valutazione positiva dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi preposti, che riassumono, per tutta la durata dell'incarico, tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, tra cui: compensi per il lavoro straordinario e la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari. Per l'anno 2020, per il periodo 1° novembre 2020 - 31 dicembre 2020, a favore della Elevata Professionalità sono stati destinati gli importi di € 4.666,65 (indennità di posizione) e di € 1.166,66 (indennità di risultato), mentre gli importi differenziali sono stati destinati al finanziamento del sistema premiante. Nel FRD 2021, per l'intera annualità, a favore della Elevata Professionalità sono stati destinati gli importi di € 14.000,00 (a concorso del finanziamento della indennità di posizione) e di € 7.000,00 (indennità di risultato). Nel FRD 2022, per il periodo 1° gennaio 2022 - 30 luglio 2022, a favore della Elevata Professionalità sono destinati gli importi di € 15.553,87 (indennità di posizione) e di € 3.888,87 (indennità di risultato), mentre l'importo differenziale è destinato al finanziamento del sistema premiante.		
	€ 21.000,00	
	€ 16.553,87	Somma diretta al finanziamento della indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità - ex CCIE del 16/12/2015 recepita con O.P. Ae C.I. n. 133 del 18/12/2015 ratificata con delibera C.F. Ae C.I. n. 6 del 19/02/2016 - Art. 4, comma 10, CCNL 2000/2001 - periodo 1° gennaio - 30 luglio 2022 -
	€ 3.888,87	Risorsa diretta al finanziamento della indennità di risultato della n. 1 unità di elevata professionalità - ex CCIE del 16/12/2015 recepita con O.P. Ae C.I. n. 133 del 18/12/2015 ratificata con delibera C.F. Ae C.I. n. 6 del 19/02/2016 - Art. 4, comma 10, CCNL 2000/2001 - periodo 1° gennaio - 30 luglio 2022 -
	€ 1.557,26	la risorsa differenziale è già stata destinata dal 2018 al finanziamento del sistema premiante. Se ne conferma la destinazione anche per il 2022
Totale risorse per i trattamenti accessori - anno 2022 - soggette ai vincoli finanziari	€ 308.701,88	"FONDO 2022" UGUALE A "FONDO 2016" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 75/2017 - art. 23, comma 2 -) per la parte delle risorse soggette ai vincoli finanziari

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ALLEGATO TECNICO
- IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2022 -

Descrizione	Importo della Risorsa	Annotazioni
CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 3, lett. a) ed art. 89, comma 5 - A decorrere dal 1/01/2018, il Fondo è incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015 - Per effetto della dichiarazione congiunta n. 4, annessa al CCNL 2016/2018, la risorsa finanziaria definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti - (Dato quantificato da CAAF Lazio e Basilicata s.r.l. come da nota e-mail del 12/03/18) -	5.276,22	la risorsa è già stata destinata dal 2018 al finanziamento del Sistema Premiario. Se ne conferma la destinazione anche per il 2022
CCNL 2016/2018 - art. 77, comma 1 - Circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017 - Disponibilità risorse differenziali di progressione economica a seguito di cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggi di area a valore sulle poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo - Risorsa derivante dalla cessazione dal servizio di unità di personale che hanno usufruito nel 2015 della risorsa del FUA per la Progressione Economica Orizzontale, risorse, dal 2016, temporaneamente allocate all'esterno del Fondo poi rivasate, come da istruzioni Conto Annuale 2017, per effetto degli incrementi tabellari introdotti dal CCNL 2016/2018 e decurtate attualmente dell'importo complessivo su base annua di € 7.733,31 a lato esposto e riassegnato al Fondo. <i>(€ 1.875,12 già riassegnati al Fondo nel 2018 per cessazione di personale nell'anno 2017, € 2.657,85 riassegnati al Fondo 2020 per cessazione di personale nell'anno 2019, € 1.875,12 riassegnati al Fondo 2021 per cessazione di personale nell'anno 2020, ed € 1.325,22 riassegnati al Fondo 2022 per cessazione di personale nell'anno 2021)</i>	7.733,31	parte della risorsa è già stata destinata dal 2018 al finanziamento del Sistema Premiario. Per il 2022, si destina a tale finalità la complessiva risorsa di € 7.733,31
CCNL 2019/2021 - art. 49, commi 3 e 6 - 0,81% MSA 2018 - TABELLA D - risorsa "una tantum" di competenza anno 2021 - A decorrere dall'1/1/2021, la parte stabile del Fondo è incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base di distinte percentuali per tipologia di amministrazione, da applicarsi al monte salari dell'anno 2018 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del CCNL in argomento. Poiché l'incremento decorre retroattivamente, nel solo anno di sottoscrizione del CCNL 2019/2021, tra le risorse del Fondo confluisce anche, quale risorsa una tantum, l'incremento annuo di competenza dell'anno 2021. La risorsa finanziaria, definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (ex CCNL 2016/2018, dichiarazione congiunta n. 4).	8.002,11	La risorsa "una tantum" di natura variabile è destinata al Sistema Premiario
CCNL 2019/2021 - art. 49, comma 3 - 0,81% MSA 2018 - TABELLA D - di competenza anno 2022 -	8.002,11	La risorsa è destinata al sistema premiario
CCNL 2019/2021 - art. 49, comma 8 - 0,22% MSA 2018 - In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, Legge di Bilancio 2022, con la decorrenza ivi indicata, e, pertanto, dall'anno 2022, ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del Fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL in argomento.	2.173,41	La risorsa è destinata al sistema premiario
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022 -	€ 339.889,04	
CCNL 2019/2021 - art. 68, comma 2 ex CCNL 2016/2018 - art. 89, comma 2, lett.g - Importo destinato a finanziare la quota annuale del TFR - 6,91% del valore dell'indennità di Esito -	558,41	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 AL NETTO dei differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL 2019/2021 già a carico del bilancio dell'amministrazione e dell'importo destinato a finanziare la quota annuale del TFR -	€ 339.330,63	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ALLEGATO TECNICO
- IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2022 -

Descrizione	Importo della Risorsa	Annotazioni
CCNL 2019/2021 - art. 49, comma 2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nella parte stabile del Fondo è computata anche, <u>senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione</u> , la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del Fondo l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4, limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate.	€ 68.602,82	La risorsa finanzia i differenziali stipendiali già a carico del bilancio dell'Ente
Differenziali Personale in servizio nell'anno 2022 (comprese n. 1 unità B2 cessata il 1° aprile 2022 e n. 1 unità C4 proveniente dalla mobilità interna in servizio dal 1° settembre 2022) (Differenziali "Storici" in quanto già a carico dei bilanci delle amministrazioni precedentemente al 1° novembre 2022 -)		
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 AL LORDO dei differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL 2019/2021 già a carico del bilancio dell'amministrazione e dell'importo destinato a finanziare la quota annua del TFR.	€ 408.491,86	
NOTA: ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, l'ammontare del presente Fondo 2021 non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 per la parte delle risorse soggette ai vincoli finanziari		
MEMO: il suddetto comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 ha, altresì, abrogato l'art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (per il quale, tra l'altro, il Fondo era automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assunto ai sensi della normativa vigente)		

Le
F
m
h

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Aero Club d'Italia, nelle persone di

Dott.ssa Antonietta Giudice in rappresentanza del MEF

Dott. Pierluigi Arnera Componente effettivo

Dott. Paolo Cervi Componente effettivo

in data 18 luglio 2023, riunitosi presso la sede dell'ente, ha esaminato l'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La suddetta ipotesi, corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 40, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001, è stata trasmessa dal Direttore Generale dell'Ente con mail del giorno 11 luglio 2023.

Ai fini della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, il Collegio, verificato che:

- ✓ il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 è stato costituito, con delibera consiliare n. 119 del 4 novembre 2022, in conformità alla normativa vigente e già definitivamente certificato da questo Collegio in data 6 dicembre 2022

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 329.713,52
Risorse variabili	€ 10.175,52
Totale	€ 339.889,04

Risorse per differenziali stipendiali non disponibili per la contrattazione	€ 68.602,82
---	-------------

- ✓ l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità finanziarie sopra individuate. La definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione sottoposto a certificazione può essere sintetizzata come di seguito

✓ Descrizione	Importo
Destinazioni contrattate non specificamente dal Contratto integrativo	€ 60.937,43
Destinazioni contrattate specificamente dal Contratto integrativo	€ 278.951,61
Totale	€ 339.889,04

Risorse per differenziali stipendiali non disponibili per la contrattazione	€ 68.602,82
---	-------------

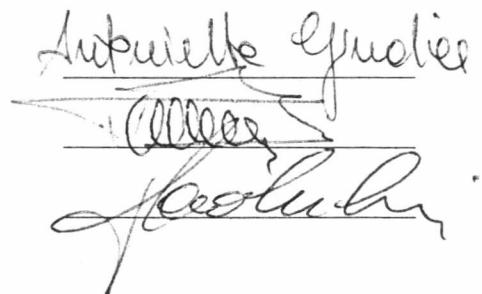
- ✓ la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state predisposte ai sensi della Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

esprime parere favorevole, in ordine alla compatibilità finanziaria e normativa con i vincoli derivanti dalle norme di legge e di contratto, della suddetta ipotesi per l'anno 2022 il cui perfezionamento avverrà con l'adozione di apposita delibera di recepimento da parte del Consiglio Federale.

Dott.ssa Antonietta Giudice

Dott. Pierluigi Arnera

Dott. Paolo Cervi

Three handwritten signatures are visible, each written over a horizontal line. The top signature is 'Antonietta Giudice', the middle one is 'Pierluigi Arnera', and the bottom one is 'Paolo Cervi'.